

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 12 febbraio 2014

Circolare n° 11

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che la Legge di stabilità 2014 è intervenuta sulla disciplina delle perdite su crediti, ampliando notevolmente le possibilità di riconoscimento fiscale delle stesse.

Più precisamente, già a partire dai bilanci 2013, sarà possibile dare rilevanza fiscale alle perdite su crediti iscritte in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali.

Premessa


La disciplina delle perdite su crediti continua a essere oggetto di continui ritocchi: l'ultimo con la Legge di stabilità 2014.

È sempre sentita infatti dal Legislatore l'esigenza di coniugare il rispetto dei principi di oggettività con l'attuale contesto di crisi economica, che rende spesso rilevanti queste poste in bilancio.


Volendo riassumere la disciplina a oggi prevista per la deducibilità fiscale delle perdite su crediti possiamo richiamare lo schema che segue:

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso



In ogni caso, si ricorda che, anche nel rispetto delle condizioni appena viste, uno dei necessari presupposti per procedere alla deduzione del credito è rappresentato dall'aver esposto in bilancio le suddette perdite.




Nel caso in cui la perdita su crediti non sia rilevata in bilancio non sarà mai possibile procedere con una variazione in diminuzione del modello Unico, al fine di dedurre fiscalmente il costo. Questo indipendentemente dalla presenza o meno dei presupposti richiamati dal Tuir.

Tuttavia è da rilevare come la Circolare 26/E del 2013 abbia chiarito che il rispetto del principio

Rag. Renzo Del Rosso

di previa imputazione può considerarsi realizzato anche nel caso in cui a conto economico sia stato contabilizzato il costo a titolo di svalutazione.



ATTENZIONE - Le perdite sui crediti sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Pertanto, **qualora debba essere rilevata una perdita su crediti dovrà in primo luogo essere utilizzato il fondo svalutazione crediti.**

Rag. Renzo Del Rosso

Gli elementi certi e precisi

Come sopra anticipato, possono essere dedotte fiscalmente le perdite su crediti che risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quelle sorte in occasione di procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione dei debiti.

Gli **elementi certi e precisi sussistono quando** il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza, quando il diritto alla riscossione è prescritto e quando i crediti sono stati cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.




Più precisamente, la **“definitività” di una perdita** è rinvenibile allorché sia possibile escludere l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria.

Invece, qualora sia possibile ritenere che l’inesigibilità del credito sia una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di “definitività” della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite “potenziali”, quindi non deducibili fiscalmente.

Rag. Renzo Del Rosso

Sarà quindi necessario dimostrare l'oggettiva situazione di insolvenza, dando altresì dimostrazione che la stessa non è temporanea.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Nell'anno in cui la perdita su crediti può considerarsi inesigibile, in quanto sono dimostrabili gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma sarà necessario procedere con la rilevazione della perdita.

La cancellazione dei crediti in bilancio

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014 **gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.**

Viene così superata quella che era un'ingiusta disparità di trattamento: prima della Legge di stabilità 2014, infatti, solo i soggetti che adottavano i principi contabili internazionali potevano dedurre la perdita su crediti derivante da eventi estintivi.

Al fine di poter chiarire quanto stabilito dai principi contabili nazionali possiamo richiamare il documento interpretativo 1 dell'OIC n.12 nel quale è scritto:

Devono essere.. iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le perdite conseguenti a prescrizione di crediti (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5).

Le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati invece devono essere iscritte alla voce D19.

In tutti questi casi, a seguito dell'intervento operato dalla legge di stabilità 2014, non è necessario dimostrare la presenza di elementi certi e precisi.

Rag. Renzo Del Rosso

LEGGE DI STABILITÀ 2014: DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI

cessione del credito
pro-soluto

transazione con
riduzione definitiva
del debito

rinuncia al credito

**Se contabilizzate nel rispetto dei principi contabili
NON È PIÙ NECESSARIO DIMOSTRARE LA PRESENZA DEGLI ELEMENTI CERTI E
PRECISI**

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it